

Bruxelles, 21 marzo 2019
(OR. en)

7403/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0249(COD)**

**CODEC 659
JAI 282
FRONT 106
VISA 58
SIRIS 48
CADREFIN 144
IA 98
PE 86**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14 marzo 2019)

I. INTRODUZIONE

La relatrice Tanja FAJON (S&D, SI) ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, una relazione sulla proposta di regolamento. La relazione conteneva 205 emendamenti (emendamenti 1-205).

Inoltre il gruppo politico EFDD ha presentato un emendamento (emendamento 210), il gruppo politico GUE/NGL ha presentato un emendamento (emendamento 211), il gruppo politico PPE ha presentato quattro emendamenti (emendamenti 206-209) e il gruppo politico ENF ha presentato sette emendamenti (emendamenti 212 -218).

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 13 marzo 2019, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1-205 come pure gli emendamenti 208-209 alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Istituzione, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0473),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0272/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2018²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci (A8-0089/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) ***Nel contesto delle sfide migratorie in evoluzione nell'Unione europea, e dei problemi in materia di sicurezza, è di fondamentale importanza conservare un attento equilibrio fra la libera circolazione delle persone, da un lato, e la sicurezza dall'altro.*** È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sia raggiunto, tra l'altro, attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo di frontiera alle frontiere esterne, e tramite una politica comune in materia di visti.

Emendamento

(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sia raggiunto, tra l'altro, attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo di frontiera alle frontiere esterne, e tramite una politica comune in materia di visti, ***conservando nel contempo un attento equilibrio fra la libera circolazione delle persone, da un lato, e la sicurezza, dall'altro.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Nella dichiarazione di Roma firmata il 25 settembre 2017, i leader dei 27 Stati membri hanno ribadito la propria determinazione a ***realizzare*** un'Europa sicura e a costruire un'Unione in cui tutti i cittadini si sentano sicuri e possano spostarsi liberamente, in cui le frontiere esterne siano protette, con una politica migratoria efficace, responsabile e sostenibile, nel rispetto delle norme internazionali, così come un'Europa determinata a combattere il terrorismo e la

Emendamento

(3) Nella dichiarazione di Roma firmata il 25 settembre 2017, i leader dei 27 Stati membri hanno ribadito la propria determinazione a ***garantire*** un'Europa sicura e a costruire un'Unione in cui tutti i cittadini si sentano sicuri e possano spostarsi liberamente, in cui le frontiere esterne siano protette, con una politica migratoria efficace, responsabile e sostenibile, nel rispetto delle norme internazionali, così come un'Europa determinata a combattere il terrorismo e la

criminalità organizzata.

criminalità organizzata.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Le azioni finanziate nell'ambito del presente Strumento dovrebbero essere attuate nel pieno rispetto delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), del principio di equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi, del diritto di asilo e di protezione internazionale, del principio di non respingimento e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono firmatari, quale la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967. È opportuno prestare particolare attenzione anche all'identificazione, all'assistenza immediata e all'instradamento verso servizi di protezione delle persone vulnerabili, in particolare bambini e minori non accompagnati.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) L'obiettivo dell'Unione europea in

(4) L'obiettivo dell'Unione europea in

materia di gestione delle frontiere esterne è sviluppare e attuare **una** gestione europea integrata delle frontiere a livello nazionale e dell'Unione, **quale prerequisito per** la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

materia di gestione delle frontiere esterne è sviluppare e attuare **il concetto di** gestione europea integrata delle frontiere a livello nazionale e dell'Unione, **in modo da agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera e sostenere la politica comune in materia di visti, il che dovrebbe rafforzare** la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La gestione europea integrata delle frontiere quale attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, composta dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, **è necessaria per** migliorare la gestione della migrazione e **la** sicurezza.

¹³ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il

Emendamento

(5) La gestione europea integrata delle frontiere quale attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, composta dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, **dovrebbe contribuire ad armonizzare il controllo delle frontiere, in modo da** migliorare la gestione della migrazione – **anche attraverso un accesso più agevole alla protezione internazionale per coloro che ne hanno bisogno** – e **garantire maggiore** sicurezza **contribuendo alla lotta contro la criminalità transfrontaliera e il terrorismo.**

¹³ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il

regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Facilitare i viaggi legittimi, ***prevenendo al tempo stesso la migrazione irregolare e i rischi per la sicurezza***, è stato individuato come uno dei principali obiettivi della risposta dell'Unione alle sfide in questi ambiti nella comunicazione della Commissione dal titolo "Agenda europea sulla migrazione"¹⁴.

¹⁴ COM(2015)0240 del 13 maggio 2015.

Emendamento

(6) Facilitare i viaggi legittimi è stato individuato come uno dei principali obiettivi della risposta dell'Unione alle sfide in questi ambiti nella comunicazione della Commissione dal titolo "Agenda europea sulla migrazione"¹⁴.

¹⁴ COM(2015)0240 del 13 maggio 2015.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) ***Il Consiglio europeo del 15 dicembre 2016¹⁵ ha sollecitato il conseguimento di ulteriori risultati sull'interoperabilità dei sistemi di informazione e delle banche dati dell'UE. Il Consiglio europeo del 23 giugno 2017¹⁶ ha sottolineato la necessità di migliorare l'interoperabilità tra le basi di dati, e il 12***

Emendamento

soppresso

dicembre 2017 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE¹⁷.

15

<http://www.consilium.europa.eu/media/21917/15-euco-conclusions-final-it.pdf>

¹⁶ *Conclusioni del Consiglio europeo, 22-23 giugno 2017.*

¹⁷ *COM(2017)0794.*

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) *Onde* preservare l'integrità dello spazio Schengen e rafforzare **il suo funzionamento**, dal 6 aprile 2017 gli Stati membri hanno l'obbligo di effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti sui cittadini dell'Unione che attraversano le frontiere esterne dell'UE. **La Commissione ha inoltre emesso una raccomandazione per gli Stati membri affinché facciano miglior uso dei controlli di polizia e della cooperazione transfrontaliera.**

Emendamento

(8) *Nel tentativo di* preservare l'integrità dello spazio Schengen e **di rafforzare la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione**, dal 6 aprile 2017 gli Stati membri hanno l'obbligo di effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti sui cittadini dell'Unione che attraversano le frontiere esterne dell'UE, **oltre alle verifiche sistematiche già effettuate su tutti i cittadini di paesi terzi che entrano nello spazio Schengen. Presso taluni valichi di frontiera esterni si è tuttavia rivelato necessario ricorrere a verifiche mirate anziché a verifiche sistematiche in ragione dell'impatto sproporzionato di queste ultime sul flusso di traffico transfrontaliero^{1 bis}.**

^{1 bis} *Dichiarazione della Commissione, del 29 aprile 2017, sulla gestione dei flussi di persone alle frontiere tra Slovenia e Croazia.*

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La Commissione ha inoltre emesso la raccomandazione (UE) 2017/1804^{1 bis}, destinata agli Stati membri, affinché questi ultimi facciano un miglior uso dei controlli di polizia e della cooperazione transfrontaliera in modo da limitare l'impatto sulla libera circolazione e contrastare la minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Nonostante le diverse misure adottate, alcuni Stati membri continuano a mantenere controlli illegittimi alle frontiere interne, minando il principio fondamentale dello spazio Schengen.

^{1 bis} Raccomandazione (UE) 2017/1804, del 3 ottobre 2017, relativa all'attuazione delle disposizioni del codice frontiere Schengen sul ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne dello spazio Schengen (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 25).

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il sostegno finanziario del bilancio dell'Unione è indispensabile ai fini dell'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere per aiutare gli Stati membri a gestire efficacemente gli attraversamenti delle frontiere esterne e ad affrontare le sfide **migratorie e le potenziali sfide** future a tali frontiere,

(9) Il sostegno finanziario del bilancio dell'Unione è indispensabile ai fini dell'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere per aiutare gli Stati membri a gestire efficacemente gli attraversamenti delle frontiere esterne e ad affrontare le sfide future a tali frontiere, contribuendo a lottare contro le forme

contribuendo a lottare contro le forme gravi di criminalità aventi una dimensione transfrontaliera, agendo nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

gravi di criminalità aventi una dimensione transfrontaliera, agendo nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per promuovere l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere definita dai suoi elementi conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1624 (controllo di frontiera; ricerca e soccorso durante la sorveglianza delle frontiere; analisi dei rischi; cooperazione tra gli Stati membri (sostenuta e coordinata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera); cooperazione interagenzie (compreso lo scambio regolare di informazioni); cooperazione con i paesi terzi; misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di frontiera e destinate ad affrontare meglio l'immigrazione irregolare e a combattere la criminalità transfrontaliera; uso di tecnologie avanzate; meccanismi di controllo della qualità e di solidarietà), e per garantire che essa diventi una realtà operativa, gli Stati membri dovrebbero ricevere un adeguato sostegno finanziario dall'Unione.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Poiché le autorità doganali degli Stati membri assumono un numero crescente di responsabilità che spesso si estendono al settore della sicurezza e vengono espletate alle frontiere esterne, occorre assicurare **uniformità** nello svolgimento dei controlli di frontiera e dei controlli doganali alle frontiere esterne attraverso un adeguato sostegno finanziario dell'Unione agli Stati membri. Ciò permetterà non solo di rafforzare i controlli doganali, ma anche di agevolare il commercio **legittimo**, concorrendo a un'Unione doganale efficiente e sicura.

Emendamento

(11) Poiché le autorità doganali degli Stati membri assumono un numero crescente di responsabilità che spesso si estendono al settore della sicurezza e vengono espletate alle frontiere esterne, **è importante promuovere la cooperazione interagenzie, ivi compreso lo scambio di informazioni tramite gli strumenti di scambio di informazioni esistenti, quale componente dell'approccio europeo di gestione integrata delle frontiere, di cui all'articolo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2016/1624.** Occorre assicurare **complementarità** nello svolgimento dei controlli di frontiera e dei controlli doganali alle frontiere esterne attraverso un adeguato sostegno finanziario dell'Unione agli Stati membri. Ciò permetterà non solo di rafforzare i controlli doganali, **in modo da contrastare tutte le forme di traffico illecito, non da ultimo il traffico illecito di merci alle frontiere, e il terrorismo,** ma anche di agevolare il commercio **e i viaggi legittimi**, concorrendo a un'Unione doganale efficiente e sicura.

Emendamento 13

**Proposta di regolamento
Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) È pertanto necessario istituire il fondo che succederà al Fondo sicurezza interna 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ creando un Fondo per la gestione integrata delle frontiere (in

Emendamento

(12) È pertanto necessario istituire il fondo che succederà al Fondo sicurezza interna 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, **in parte** creando un Fondo per la gestione integrata delle frontiere (in

prosieguo: il "Fondo").

¹⁸ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

prosieguo: il "Fondo").

¹⁸ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il Fondo dovrebbe pertanto essere costituito sotto forma di un quadro generale di sostegno finanziario dell'Unione nei settori della gestione delle frontiere e dei visti, comprendente lo Strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (in prosieguo lo "Strumento") istituito dal presente regolamento, e **lo** Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, **istituito dal regolamento (UE) n. .../...¹⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio**. Il quadro dovrebbe essere completato **dal regolamento (UE) n.../... [regolamento recante le disposizioni comuni] del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰, al quale il presente regolamento dovrebbe fare riferimento per quanto riguarda le norme sulla gestione concorrente.**

¹⁹ **GU L [...] del [...], pag. [...].**

²⁰ **GU L [...] del [...], pag. [...].**

Emendamento

(14) Il Fondo dovrebbe pertanto essere costituito sotto forma di un quadro generale di sostegno finanziario dell'Unione nei settori della gestione delle frontiere e dei visti, comprendente lo Strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (in prosieguo lo "Strumento") istituito dal presente regolamento, e **uno** strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale. Il quadro dovrebbe essere completato **da uno strumento che definisca** norme sulla gestione concorrente.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Lo Strumento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi internazionali dell'Unione relativi ai diritti fondamentali.

Emendamento

(15) Lo Strumento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi internazionali dell'Unione relativi ai diritti fondamentali, ***nonché della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, garantendo in particolare il rispetto dei principi di non respingimento, trasparenza e non discriminazione e del diritto di richiedere protezione internazionale. È opportuno prestare particolare attenzione anche all'identificazione, all'assistenza immediata e all'instradamento verso servizi di protezione delle persone vulnerabili, in particolare bambini e minori non accompagnati.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Tali obblighi si applicano anche ai paesi terzi con i quali gli Stati membri e l'Unione cooperano nel quadro del presente Strumento.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Lo Strumento dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti **realizzati grazie ai** fondi che lo hanno preceduto, segnatamente il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, istituito con la decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²¹, e lo strumento per le frontiere esterne e i visti nell'ambito del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito con il regolamento (UE) n. 515/2014²², e dovrebbe estenderlo per tenere conto dei nuovi sviluppi.

²¹ GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

²² Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

Emendamento

(16) Lo Strumento dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti **dei** fondi che lo hanno preceduto, segnatamente il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, istituito con la decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²¹, e lo strumento per le frontiere esterne e i visti nell'ambito del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito con il regolamento (UE) n. 515/2014²², e dovrebbe estenderlo per tenere conto dei nuovi sviluppi.

²¹ GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

²² Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e di facilitare gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne, lo Strumento dovrebbe contribuire allo sviluppo di una gestione europea integrata delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, diritto, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, valutazione della situazione e dei

Emendamento

(17) Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e di facilitare gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne, lo Strumento dovrebbe contribuire allo sviluppo di una gestione europea integrata delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, diritto, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, valutazione della situazione e dei

cambiamenti a livello dei punti di transito dei flussi migratori irregolari, personale, attrezzature e tecnologia, adottate a diversi livelli dalle autorità competenti degli Stati membri e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in cooperazione con altri soggetti, quali *paesi terzi* e altri organi dell'UE, in particolare l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), Europol e le organizzazioni internazionali.

cambiamenti a livello dei punti di transito dei flussi migratori irregolari, personale, attrezzature e tecnologia, adottate a diversi livelli dalle autorità competenti degli Stati membri e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in cooperazione con altri soggetti, quali altri organi dell'UE, in particolare l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), Europol e, *se del caso, i paesi terzi* e le organizzazioni internazionali.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Lo Strumento dovrebbe contribuire al miglioramento dell'efficienza nel trattamento dei visti per quanto riguarda l'individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione irregolare, *nonché la facilitazione delle procedure di rilascio per i viaggiatori in buona fede*. In particolare, lo Strumento dovrebbe fornire assistenza finanziaria per sostenere la digitalizzazione del trattamento dei visti, con l'obiettivo di garantire procedure rapide, sicure e consone alle esigenze dei richiedenti, a beneficio sia di questi che dei consolati. Lo Strumento dovrebbe inoltre servire a garantire un'ampia copertura consolare in tutto il mondo. L'attuazione uniforme della politica comune in materia di visti e la sua modernizzazione dovrebbero anch'esse essere coperte dallo Strumento.

Emendamento

(18) Lo Strumento dovrebbe contribuire al miglioramento dell'efficienza nel trattamento dei visti per quanto riguarda *la facilitazione delle procedure di rilascio per i viaggiatori in buona fede* e l'individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione irregolare. In particolare, lo Strumento dovrebbe fornire assistenza finanziaria per sostenere la digitalizzazione del trattamento dei visti, con l'obiettivo di garantire procedure rapide, sicure e consone alle esigenze dei richiedenti, a beneficio sia di questi che dei consolati. Lo Strumento dovrebbe inoltre servire a garantire un'ampia copertura consolare in tutto il mondo. L'attuazione uniforme della politica comune in materia di visti e la sua modernizzazione dovrebbero anch'esse essere coperte dallo Strumento, *così come l'assistenza agli Stati membri per l'emissione di visti con validità territoriale limitata rilasciati per motivi umanitari, motivi di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, come anche per i beneficiari di un programma di*

reinsediamento o ricollocazione dell'Unione, nonché a fini di piena conformità con l'acquis dell'Unione in materia di visti.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Lo Strumento dovrebbe inoltre sostenere misure, nel territorio dei paesi Schengen, ***legate al controllo di frontiera*** come parte dello sviluppo di un sistema comune integrato di gestione delle frontiere che rafforzi il funzionamento generale dello spazio Schengen.

Emendamento

(19) Lo Strumento dovrebbe inoltre sostenere misure ***che presentano un chiaro legame con il controllo delle frontiere esterne***, nel territorio dei paesi Schengen, come parte dello sviluppo di un sistema comune integrato di gestione delle frontiere che rafforzi il funzionamento generale dello spazio Schengen.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Al fine di migliorare la gestione delle frontiere esterne, di contribuire a prevenire e a combattere ***la migrazione irregolare*** e di contribuire a un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, lo Strumento dovrebbe sostenere lo sviluppo ***di*** sistemi IT su larga scala, ***sulla base di sistemi informatici esistenti o nuovi***. Dovrebbe inoltre sostenere la creazione di interoperabilità fra tali sistemi di informazione dell'UE (sistema di ingressi/uscite, EES)²³, il sistema di informazione visti (VIS)²⁴, il sistema europeo di informazione e autorizzazione

Emendamento

(20) Al fine di migliorare la gestione delle frontiere esterne, di ***agevolare i viaggi legittimi, di*** contribuire a prevenire e a combattere ***gli attraversamenti irregolari delle frontiere*** e di contribuire a un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, lo Strumento dovrebbe sostenere lo sviluppo ***dei*** sistemi IT su larga scala ***che sono stati approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio***. ***A tale riguardo***, dovrebbe inoltre sostenere la creazione di interoperabilità fra tali sistemi di informazione dell'UE (sistema di ingressi/uscite, EES)²³, il sistema di

ai viaggi (ETIAS)²⁵, Eurodac²⁶, il sistema d'informazione Schengen (SIS)²⁷ e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari per i cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN)²⁸ negli Stati membri, affinché tali sistemi di informazione dell'UE e i loro dati si completino a vicenda. Lo Strumento dovrebbe inoltre contribuire agli sviluppi a livello nazionale necessari a seguito dell'attuazione delle componenti di interoperabilità a livello centrale (il portale di ricerca europeo (ESP), un servizio comune di corrispondenza biometrica (BMS), un registro comune di identità (CIR) e un rivelatore di identità multiple (MID))²⁹.

²³ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

²⁴ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

²⁵ COM(2016)0731 final del 16 novembre 2016.

²⁶ COM(2016)0272 final/2 del 4 maggio 2016.

²⁷ COM(2016)0881 final, 882 final e 883 final del 21 dicembre 2016.

²⁸ COM(2017)0344 final del 29 giugno

informazione visti (VIS)²⁴, il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)²⁵, Eurodac²⁶, il sistema d'informazione Schengen (SIS)²⁷ e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari per i cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN)²⁸ negli Stati membri, affinché tali sistemi di informazione dell'UE e i loro dati si completino a vicenda. Lo Strumento dovrebbe inoltre contribuire agli sviluppi a livello nazionale necessari a seguito dell'attuazione delle componenti di interoperabilità a livello centrale (il portale di ricerca europeo (ESP), un servizio comune di corrispondenza biometrica (BMS), un registro comune di identità (CIR) e un rivelatore di identità multiple (MID))²⁹.

²³ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

²⁴ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

²⁵ COM(2016)0731 final del 16 novembre 2016.

²⁶ COM(2016)0272 final/2 del 4 maggio 2016.

²⁷ COM(2016)0881 final, 882 final e 883 final del 21 dicembre 2016.

²⁸ COM(2017)0344 final del 29 giugno

2017.

²⁹ COM(2017)0794 final del 12 dicembre 2017.

2017.

²⁹ COM(2017)0794 final del 12 dicembre 2017.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Lo Strumento dovrebbe completare e rafforzare le attività volte ad attuare la gestione europea integrata delle frontiere, in linea con la ripartizione delle responsabilità e la solidarietà tra gli Stati membri e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che rappresentano i due pilastri della guardia di frontiera e costiera europea. Ciò comporta in particolare che gli Stati membri, nell'elaborare i loro programmi, dovrebbero tenere conto degli strumenti analitici e degli orientamenti tecnici e operativi elaborati dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nonché dei programmi di formazione messi a punto da questa, come la base comune per la formazione delle guardie di frontiera comprendente le componenti relative ai diritti fondamentali e all'accesso alla protezione internazionale. Al fine di sviluppare la complementarità fra **la sua missione** e le responsabilità degli Stati membri nel controllare le frontiere esterne **nonché** al fine di garantire coerenza ed evitare inefficienza sotto il profilo dei costi, è opportuno che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sia consultata dalla Commissione in merito ai progetti di programmi nazionali presentati dagli Stati membri, nella misura in cui **ciò rientri** nelle competenze dell'Agenzia, in particolare per quanto concerne le attività finanziate a titolo del sostegno operativo.

Emendamento

(21) Lo Strumento dovrebbe completare e rafforzare le attività volte ad attuare la gestione europea integrata delle frontiere, in linea con la ripartizione delle responsabilità e la solidarietà tra gli Stati membri e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che rappresentano i due pilastri della guardia di frontiera e costiera europea. Ciò comporta in particolare che gli Stati membri, nell'elaborare i loro programmi **nazionali**, dovrebbero tenere conto degli strumenti analitici, degli orientamenti tecnici e operativi elaborati dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nonché dei programmi di formazione messi a punto da questa, come la base comune per la formazione delle guardie di frontiera comprendente le componenti relative ai diritti fondamentali e all'accesso alla protezione internazionale. Al fine di sviluppare la complementarità fra **i suoi compiti** e le responsabilità degli Stati membri nel controllare le frontiere esterne **e** al fine di garantire coerenza ed evitare inefficienza sotto il profilo dei costi, è opportuno che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sia consultata dalla Commissione in merito ai progetti di programmi nazionali presentati dagli Stati membri, nella misura in cui **essi rientrano** nelle competenze dell'Agenzia, in particolare per quanto concerne le attività finanziate a titolo del sostegno operativo.
La Commissione dovrebbe inoltre

garantire che eu-LISA, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e qualsiasi altra agenzia o organismo competente dell'Unione siano associati al processo di sviluppo dei programmi nazionali degli Stati membri in una fase precoce, nella misura in cui ciò rientri nelle competenze delle agenzie.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Lo Strumento dovrebbe sostenere l'attuazione dell'approccio basato sui punti di crisi (hotspot), quale delineato nella comunicazione della Commissione dal titolo "Agenda europea sulla migrazione" e approvato dal Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015³⁰. L'approccio basato sui punti di crisi fornisce sostegno operativo agli Stati membri *interessati da una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne dell'Unione*. Esso offre assistenza integrata, globale e mirata in uno spirito di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità, anche al fine di salvaguardare l'integrità dello spazio Schengen.

Emendamento

(22) *Nella misura in cui gli Stati membri interessati lo richiedano*, lo Strumento dovrebbe sostenere l'attuazione dell'approccio basato sui punti di crisi (hotspot), quale delineato nella comunicazione della Commissione dal titolo "Agenda europea sulla migrazione" e approvato dal Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015. L'approccio basato sui punti di crisi fornisce sostegno operativo agli Stati membri *che si trovano in una situazione di emergenza*. Esso offre assistenza integrata, globale e mirata in uno spirito di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità, *consentendo di gestire con efficienza e umanità l'arrivo di un elevato numero di persone alle frontiere esterne dell'Unione*, anche al fine di salvaguardare l'integrità dello spazio Schengen.

³⁰ EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 23

(23) Nell'interesse della solidarietà nello spazio Schengen **nel suo complesso**, e in uno spirito di ripartizione della responsabilità per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, nel caso in cui siano individuati carenze o rischi, in particolare a seguito di una valutazione Schengen conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio³¹, lo Stato membro interessato dovrebbe affrontare in modo adeguato la questione utilizzando le risorse del suo programma per attuare le raccomandazioni adottate ai sensi di detto regolamento e in linea con le valutazioni delle vulnerabilità svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1624.

³¹ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

(23) Nell'interesse della solidarietà nello spazio Schengen **e in tutta l'Unione**, e in uno spirito di ripartizione della responsabilità per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, nel caso in cui siano individuati carenze o rischi, in particolare a seguito di una valutazione Schengen conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio³¹, lo Stato membro interessato dovrebbe affrontare in modo adeguato la questione utilizzando le risorse del suo programma per attuare le raccomandazioni adottate ai sensi di detto regolamento e in linea con le valutazioni delle vulnerabilità svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1624.

³¹ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 24

(24) Lo Strumento dovrebbe **esprimere la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità prestando** assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne e i visti **così come** ai paesi che si stanno preparando in vista di una piena partecipazione all'acquis di Schengen e dovrebbe essere utilizzato dagli Stati membri nell'interesse della politica comune dell'Unione per la gestione delle

(24) Lo Strumento dovrebbe **fornire** assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne e i visti **e** ai paesi che si stanno preparando in vista di una piena partecipazione all'acquis di Schengen e dovrebbe essere utilizzato dagli Stati membri nell'interesse della politica comune dell'Unione per la gestione delle frontiere esterne.

frontiere esterne.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo strategico dello Strumento, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i loro programmi ne perseguano gli obiettivi specifici, che le priorità scelte siano in linea con quelle concordate a livello UE e con le misure di attuazione previste all'allegato II e che la ripartizione *delle* risorse tra gli obiettivi e le azioni sia proporzionata alle sfide e alle esigenze che essi si trovano a dover affrontare.

Emendamento

(26) Al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo strategico dello Strumento, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i loro programmi ne perseguano gli obiettivi specifici, che le priorità scelte siano in linea con quelle concordate a livello UE e con le misure di attuazione previste all'allegato II e che la ripartizione *di* risorse *adeguate* tra gli obiettivi e le azioni sia proporzionata alle sfide e alle esigenze che essi si trovano a dover affrontare. *A tale riguardo, è importante conseguire una distribuzione equa e trasparente delle risorse tra gli obiettivi specifici dello Strumento. È dunque opportuno garantire un livello minimo di spesa per l'obiettivo specifico a sostegno della politica comune in materia di visti, che sia per misure in regime di gestione diretta o indiretta o per misure in regime di gestione concorrente.*

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) La sorveglianza delle frontiere marittime è considerata una delle funzioni di guardia costiera svolte nel settore marittimo dell'Unione. Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia

Emendamento

(31) La sorveglianza delle frontiere marittime è considerata una delle funzioni di guardia costiera svolte nel settore marittimo dell'Unione. Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia

costiera sono anche responsabili di numerosi compiti, che possono includere - senza limitarsi ad essi - i seguenti aspetti: la sicurezza marittima, **la sicurezza**, la ricerca e il soccorso, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. Per la loro ampia portata, le funzioni di guardia costiera rientrano nell'ambito di diverse politiche dell'Unione, che dovrebbero ricercare sinergie al fine di conseguire risultati più efficaci ed efficienti.

costiera sono anche responsabili di numerosi compiti, che possono includere - senza limitarsi ad essi - i seguenti aspetti: la sicurezza marittima, la ricerca e il soccorso, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. Per la loro ampia portata, le funzioni di guardia costiera rientrano nell'ambito di diverse politiche dell'Unione, che dovrebbero ricercare sinergie al fine di conseguire risultati più efficaci ed efficienti.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) Nell'attuare le misure finanziate nell'ambito dello Strumento e inerenti alla sorveglianza delle frontiere marittime, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione all'obbligo che incombe loro a norma del diritto internazionale marittimo di fornire assistenza alle persone in difficoltà. A tale riguardo, le apparecchiature e i sistemi supportati nell'ambito dello Strumento dovrebbero essere utilizzati per affrontare situazioni di ricerca e soccorso che possono presentarsi durante un'operazione di sorveglianza di frontiera in mare, contribuendo in tal modo a garantire la protezione e a salvare la vita dei migranti.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Per rafforzare la complementarità e per consolidare la coerenza delle attività marittime, nonché per evitare una duplicazione di sforzi e ad alleviare i vincoli di bilancio in un settore di attività costose come quello marittimo, lo Strumento dovrebbe sostenere le operazioni marittime di carattere multifunzionale, il cui obiettivo principale è la sorveglianza delle frontiere, ma in cui potrebbero essere perseguiti contemporaneamente anche altri obiettivi.

(33) Per rafforzare la complementarità e per consolidare la coerenza delle attività marittime, nonché per evitare una duplicazione di sforzi e ad alleviare i vincoli di bilancio in un settore di attività costose come quello marittimo, lo Strumento dovrebbe sostenere le operazioni marittime di carattere multifunzionale, il cui obiettivo principale è la sorveglianza delle frontiere, ma in cui potrebbero essere perseguiti contemporaneamente anche altri obiettivi ***collegati all'obiettivo principale, come ad esempio la lotta alla tratta di esseri umani.***

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) ***È opportuno che le*** azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dallo Strumento siano attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all'Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno, e completino tali azioni. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. ***Per quanto riguarda la dimensione esterna, lo Strumento dovrebbe orientare il suo sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e a potenziare aspetti essenziali delle loro capacità di sorveglianza e gestione delle frontiere in settori di interesse per la politica migratoria e gli obiettivi di sicurezza dell'Unione.***

Emendamento

(34) ***Obiettivo primario del presente Strumento dovrebbe essere il sostegno alla gestione integrata delle frontiere presso le frontiere esterne dell'Unione e il sostegno alla politica comune in materia di visti. Tuttavia, entro limiti definiti e fatte salve le opportune garanzie, determinate*** azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, ***potrebbero essere*** sostenute dallo Strumento. ***È opportuno che tali azioni*** siano attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all'Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno, e completino tali azioni. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 bis) La Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alla valutazione delle azioni e dei programmi concernenti paesi terzi.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Poiché l'Unione è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell'Unione per quanto riguarda ***i controlli di frontiera***, la politica comune in materia di visti ***e la gestione dei flussi migratori***, e nel fornire una piattaforma per lo sviluppo di sistemi informatici comuni a sostegno di tali politiche, il sostegno finanziario previsto a norma del presente regolamento contribuirà in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell'Unione in questi settori.

(35) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Poiché l'Unione è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell'Unione per quanto riguarda ***la gestione delle frontiere e*** la politica comune in materia di visti e nel fornire una piattaforma per lo sviluppo di sistemi informatici comuni a sostegno di tali politiche, il sostegno finanziario previsto a norma del presente regolamento contribuirà in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell'Unione in questi settori.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36) Si può ritenere che uno Stato

(36) Si può ritenere che uno Stato

membro non rispetti il pertinente acquis dell'Unione, anche per quanto riguarda il ricorso al sostegno operativo nell'ambito di questo Strumento, se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nei settori della gestione delle frontiere e dei visti, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell'Unione da parte di tale Stato membro nell'attuazione dell'acquis in materia di gestione delle frontiere e visti, *o* se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e di monitoraggio di Schengen emergono carenze nel settore in questione.

membro non rispetti il pertinente acquis dell'Unione, anche per quanto riguarda il ricorso al sostegno operativo nell'ambito di questo Strumento, se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nei settori della gestione delle frontiere e dei visti, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell'Unione da parte di tale Stato membro nell'attuazione dell'acquis in materia di gestione delle frontiere e visti, se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e di monitoraggio di Schengen emergono carenze nel settore in questione, *o se, nel contesto della cooperazione con un paese terzo, lo Stato membro ha finanziato e intrapreso con tale paese terzo azioni comuni che abbiano provocato violazioni dei diritti fondamentali rilevate dal meccanismo di valutazione e monitoraggio.*

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Lo strumento dovrebbe *rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo* una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento.

Emendamento

(37) Lo strumento dovrebbe *garantire* una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento. *Dovrebbe trovare un equilibrio tra l'esigenza di prevedibilità nella distribuzione dei finanziamenti e la necessità di una flessibilità e di una semplificazione maggiori. Al fine di soddisfare i requisiti di trasparenza dei finanziamenti, la Commissione, con la collaborazione degli Stati membri, dovrebbe pubblicare le informazioni relative allo sviluppo dei programmi annuali e pluriennali nell'ambito dello strumento tematico. L'attuazione dello Strumento dovrebbe basarsi sui principi dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della spesa.*

Inoltre, l'attuazione dello Strumento dovrebbe essere quanto più intuitiva possibile.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali per i programmi degli Stati membri calcolati sulla base dei criteri di cui all'allegato I, che rispecchino la lunghezza e i livelli di *minaccia* delle sezioni delle frontiere terrestri e marittime, il carico di lavoro agli aeroporti e ai consolati così come il numero di consolati.

Emendamento

(38) Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali per i programmi degli Stati membri calcolati sulla base dei criteri di cui all'allegato I, che rispecchino la lunghezza e i livelli di *impatto, basati su dati recenti e dati storici*, delle sezioni delle frontiere terrestri e marittime, il carico di lavoro agli aeroporti e ai consolati così come il numero di consolati.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) *Il riesame intermedio dovrebbe essere utilizzato per valutare l'efficacia e il valore aggiunto unionale dei programmi, risolvere i problemi emersi durante la prima fase e fornire una visione d'insieme trasparente dell'attuazione.*

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Poiché le sfide nei settori della gestione della migrazione e dei visti sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti *dei flussi migratori, della pressione alle frontiere* e delle *minacce per la sicurezza*, e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto per l'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti, ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell'Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto dell'UE, una parte del finanziamento sarà periodicamente destinata ad azioni specifiche, ad azioni dell'Unione e all'assistenza emergenziale, attraverso uno strumento tematico.

Emendamento

(40) Poiché le sfide nei settori della gestione della migrazione e dei visti sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti *nelle priorità relative alla politica dei visti e alla gestione delle frontiere, anche in conseguenza di una maggiore pressione alle frontiere*, e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto per l'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti, ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell'Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto dell'UE, una parte del finanziamento sarà periodicamente destinata ad azioni specifiche, ad azioni dell'Unione e all'assistenza emergenziale, attraverso uno strumento tematico.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Lo strumento dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi al controllo di frontiera, alla politica comune in materia di visti e ai sistemi informatici su larga scala, e dovrebbe così consentire agli Stati membri di mantenere le capacità che sono determinanti per l'intera Unione. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dallo strumento e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri.

Emendamento

(42) Lo strumento dovrebbe, *entro limiti definiti*, contribuire a sostenere i costi operativi relativi al controllo di frontiera, alla politica comune in materia di visti e ai sistemi informatici su larga scala, e dovrebbe così consentire agli Stati membri di mantenere le capacità che sono determinanti per l'intera Unione. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dallo strumento e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Parte delle risorse disponibili nell'ambito dello strumento potrebbe essere assegnata anche a programmi degli Stati membri volti all'attuazione di azioni specifiche, in aggiunta alla dotazione iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero essere identificate a livello di Unione e dovrebbero riguardare azioni che presuppongono uno sforzo di cooperazione o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell'Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri: si tratta ad esempio dell'acquisto, tramite i programmi nazionali degli Stati membri, delle attrezzature tecniche necessarie all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per svolgere le sue attività operative; della modernizzazione del trattamento delle domande di visto; dello sviluppo di **nuovi** sistemi IT su larga scala e della creazione di interoperabilità fra tali strumenti. Queste azioni specifiche saranno definite dalla Commissione nei suoi programmi di lavoro.

Emendamento

(43) Parte delle risorse disponibili nell'ambito dello strumento potrebbe essere assegnata anche a programmi degli Stati membri volti all'attuazione di azioni specifiche, in aggiunta alla dotazione iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero essere identificate a livello di Unione e dovrebbero riguardare azioni **dotate di valore aggiunto dell'Unione** che presuppongono uno sforzo di cooperazione **tra gli Stati membri** o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell'Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri: si tratta ad esempio dell'acquisto, tramite i programmi nazionali degli Stati membri, delle attrezzature tecniche necessarie all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per svolgere le sue attività operative; della modernizzazione del trattamento delle domande di visto; dello sviluppo di sistemi IT su larga scala e della creazione di interoperabilità fra tali strumenti. Queste azioni specifiche saranno definite dalla Commissione nei suoi programmi di lavoro, **che dovrebbero essere adottati mediante atto delegato.**

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Al fine di rafforzare la capacità dell'Unione di fare immediatamente fronte

Emendamento

(45) Al fine di rafforzare la capacità dell'Unione di fare immediatamente fronte

a *pressioni migratorie impreviste o sproporzionate*, in particolare alle sezioni di frontiera dove il livello di impatto è stato individuato, conformemente al regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸, come tale da compromettere il funzionamento dell'intero spazio Schengen, così come a pressioni sui servizi visti dei consolati degli Stati membri o a rischi per la sicurezza delle frontiere, *dovrebbe essere possibile* fornire assistenza *emergenziale* in conformità del quadro stabilito dal presente regolamento.

³⁸ Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

a *esigenze impreviste, urgenti e specifiche in caso di situazioni di emergenza*, in particolare alle sezioni di frontiera dove il livello di impatto è stato individuato, conformemente al regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸, come tale da compromettere il funzionamento dell'intero spazio Schengen, così come a pressioni sui servizi visti dei consolati degli Stati membri o a rischi per la sicurezza delle frontiere, *il presente Strumento dovrebbe* fornire *in via eccezionale* assistenza *finanziaria come misura di ultima istanza*, in conformità del quadro stabilito dal presente regolamento.

³⁸ Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(45 bis) La migrazione e gli attraversamenti delle frontiere esterne da parte di un elevato numero di cittadini di paesi terzi non dovrebbero, di per sé, essere considerati una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna e non dovrebbero, di per sé, determinare il ricorso all'assistenza emergenziale nell'ambito del presente Strumento.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

(46) L'obiettivo strategico del presente Strumento sarà perseguito anche tramite strumenti finanziari e garanzie di bilancio mediante la/le finestre [...] di InvestEU. Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un evidente valore aggiunto dell'UE.

Emendamento

soppresso

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Ai fini dell'attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che lo Strumento si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento finanziario e il regolamento (UE) .../... [RDC].

Emendamento

(49) Ai fini dell'attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che lo Strumento si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento finanziario e **uno strumento che definisca disposizioni comuni in materia di gestione concorrente. In caso di conflitto tra le disposizioni, il presente regolamento dovrebbe prevalere sulle disposizioni comuni.**

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Considerando 52

(52) In conformità **al regolamento (UE) .../... [nuovo regolamento finanziario]⁴¹**, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴², ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95⁴³, (Euratom, CE) n. 2185/96⁴⁴ e (UE) 2017/1939 del Consiglio⁴⁵, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea (CCE) e garantisca che i terzi coinvolti nell'attuazione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(52) In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴², ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95⁴³, (Euratom, CE) n. 2185/96⁴⁴ e (UE) 2017/1939 del Consiglio⁴⁵, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea (CCE) e garantisca che i terzi coinvolti nell'attuazione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. ***I risultati delle indagini sulle irregolarità o sulle frodi connesse allo Strumento dovrebbero essere messi a disposizione del Parlamento europeo.***

⁴¹ *GU C [...] del [...], pag. [...].*

⁴² Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁴³ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁴⁴ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁴⁵ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁴⁶ Direttiva (UE) 2017/1939 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁴² Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁴³ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁴⁴ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁴⁵ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁴⁶ Direttiva (UE) 2017/1939 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 55

Testo della Commissione

(55) In conformità dell'articolo 349 del TFUE e in linea con la comunicazione

Emendamento

(55) In conformità dell'articolo 349 del TFUE e in linea con la comunicazione

della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE", approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che i loro programmi nazionali tengano conto delle minacce emergenti cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche. Lo Strumento sostiene detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare *ove occorra* le regioni ultraperiferiche.

della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE", approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che i loro programmi nazionali tengano conto delle minacce emergenti cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche, *come ad esempio la sorveglianza delle frontiere, l'afflusso sproporzionato di persone o la messa in opera di sistemi di informazione dell'UE*. Lo Strumento sostiene detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare le regioni ultraperiferiche *alla luce di tali specificità*.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 56

Testo della Commissione

(56) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁸, è necessario che lo Strumento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere se del caso indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dello Strumento sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dallo Strumento, è opportuno istituire indicatori e relativi target finali in relazione a ciascuno dei suoi obiettivi specifici.

⁴⁸ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016

Emendamento

(56) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁸, è necessario che lo Strumento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere se del caso indicatori misurabili, *tra cui indicatori qualitativi e quantitativi*, che fungano da base per valutare gli effetti dello Strumento sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dallo Strumento, è opportuno istituire indicatori e relativi target finali in relazione a ciascuno dei suoi obiettivi specifici.

⁴⁸ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016

Emendamento 47

**Proposta di regolamento
Considerando 58**

Testo della Commissione

(58) *Tramite gli indicatori e la rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l'attuazione dello Strumento, in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. .../... [RDC] e del presente regolamento.*

Emendamento

(58) *Ogni anno la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una sintesi delle relazioni annuali in materia di performance accettate. Su richiesta, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio il testo integrale di dette relazioni.*

Emendamento 48

**Proposta di regolamento
Considerando 58 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(58 bis) *È importante garantire la sana gestione finanziaria e la certezza giuridica durante il periodo di transizione e durante tutto il periodo di attuazione dello Strumento. Le azioni intraprese durante il periodo 2014-2020 non dovrebbero essere interrotte durante la transizione.*

Emendamento 49

**Proposta di regolamento
Considerando 60**

Testo della Commissione

(60) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰. ***È opportuno applicare la procedura d'esame per l'adozione di atti di esecuzione che prevedono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare per quanto attiene alla trasmissione di informazioni alla Commissione, mentre*** la procedura consultiva andrebbe applicata per l'adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione delle informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura puramente tecnica.

⁵⁰ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Emendamento

(60) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰. La procedura consultiva andrebbe applicata per l'adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione delle informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura puramente tecnica.

⁵⁰ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti ("Strumento") nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ("Fondo").

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti ("Strumento") nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ("Fondo") ***per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.***

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Unitamente al regolamento (UE) .../... [Fondo relativo alle attrezzature per il controllo doganale] che istituisce, nell'ambito del [Fondo per la gestione integrata delle frontiere], lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, il presente regolamento istituisce il Fondo.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Esso* stabilisce gli obiettivi dello Strumento, la dotazione di bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Emendamento

3. *Il presente regolamento* stabilisce gli obiettivi dello Strumento, *gli obiettivi specifici e le misure intese ad attuare tali obiettivi specifici*, la dotazione di bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

(1) *"operazione di finanziamento misto": un'azione sostenuta dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui*

Emendamento

soppresso

all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

(4) "frontiere esterne": le frontiere degli Stati membri, ossia le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime così come gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri cui si applica il diritto dell'Unione relativo all'attraversamento delle frontiere esterne, comprese le frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi;

Emendamento

(4) "frontiere esterne": le frontiere **esterne** degli Stati membri **quali definite all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2016/399**: ossia le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime così come gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri cui si applica il diritto dell'Unione relativo all'attraversamento delle frontiere esterne, comprese le frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi;

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, l'obiettivo strategico dello Strumento è garantire una gestione europea integrata delle frontiere **solida ed** efficace, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, nel pieno rispetto **degli impegni** dell'Unione **relativi ai diritti fondamentali, contribuendo in tal modo a garantire un elevato livello di sicurezza**

Emendamento

1. Nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, l'obiettivo strategico dello Strumento è garantire una gestione europea integrata delle frontiere efficace, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, nel pieno rispetto **dell'acquis dell'Unione e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali** di cui sono

nell'Unione.

firmatari.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di una ripartizione delle responsabilità fra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) sostenere la politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi e *prevenire* i rischi in termini di *migrazione e* di sicurezza.

Emendamento

(b) sostenere la politica comune in materia di visti per *garantire un approccio più armonizzato tra gli Stati membri nel rilascio dei visti*, facilitare i viaggi legittimi e *attenuare* i rischi in termini di sicurezza.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Non discriminazione e rispetto dei diritti fondamentali

Lo Strumento è attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti dall'acquis dell'Unione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e degli obblighi internazionali dell'Unione in materia di diritti fondamentali, garantendo in particolare l'osservanza dei principi di non discriminazione e di non respingimento.

Emendamento 59

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. ***Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3 e*** in linea con le misure di attuazione di cui all'allegato II, lo Strumento sostiene in particolare le azioni elencate nell'allegato III.

1. In linea con le misure di attuazione di cui all'allegato II, lo Strumento sostiene ***le azioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e***, in particolare, le azioni elencate nell'allegato III.

Emendamento 60

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per conseguire gli obiettivi ***del***

2. Per conseguire gli obiettivi ***di cui***

presente regolamento, lo Strumento può sostenere le azioni *in linea con le priorità dell'Unione* elencate nell'allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, *se del caso*, in conformità all'articolo 5.

all'articolo 3, lo Strumento può, *in casi eccezionali, entro limiti definiti e fatte salve le opportune garanzie*, sostenere le azioni elencate nell'allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in conformità all'articolo 5.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'importo totale dei finanziamenti per le azioni di sostegno nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell'ambito dello strumento tematico di cui all'articolo 8 non supera il 4 % dell'importo totale stanziato per lo strumento tematico, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. L'importo totale dei finanziamenti per le azioni di sostegno nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell'ambito dei programmi degli Stati membri di cui all'articolo 12 non supera, per ciascuno Stato membro, il 4 % dell'importo totale stanziato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato I.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Nelle situazioni di emergenza le azioni non ammissibili di cui al presente paragrafo possono essere considerate ammissibili.

Emendamento

Nelle situazioni di emergenza **di cui all'articolo 23**, le azioni non ammissibili di cui al presente paragrafo possono essere considerate ammissibili.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

(ii) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni ivi specificate;

Emendamento

(ii) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni ivi specificate, ***purché tutte le azioni in tale paese terzo o in relazione a esso rispettino pienamente i diritti e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri***;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.

Emendamento

3. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione ***e laddove ciò sia pienamente conforme all'acquis dell'Unione e alla Carta dei diritti***

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno due soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d'oltremare ad essi connessi, **o in paesi terzi.**

Emendamento

4. Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno due soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d'oltremare ad essi connessi. **Se le organizzazioni internazionali che partecipano a consorzi sono stabilite in un paese terzo, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.**

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento integra l'intervento nazionale, regionale e locale, e mira ad apportare valore aggiunto agli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento

1. Il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento integra l'intervento nazionale, regionale e locale, e mira ad apportare valore aggiunto **dell'Unione** agli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. La Commissione e gli Stati membri

collaborano all'attuazione dello Strumento. La Commissione crea uno sportello informativo e un punto di contatto al fine di fornire assistenza agli Stati membri e contribuire all'efficace assegnazione dei finanziamenti.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021-2027 ammonta a 8 018 000 000 EUR a prezzi correnti.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021-2027 ammonta a **7 087 760 000 EUR a prezzi 2018** (8 018 000 000 EUR a prezzi correnti).

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) 4 811 000 000 EUR sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente, di cui 157 200 000 EUR per il regime di transito speciale di cui all'articolo 16, attuato in regime di gestione concorrente;

Emendamento

(a) **4 252 833 000 EUR a prezzi 2018** (4 811 000 000 EUR **a prezzi correnti**) sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente, di cui **138 962 000 EUR a prezzi 2018** (157 200 000 EUR **a prezzi correnti**) per il regime di transito speciale di cui all'articolo 16, attuato in regime di gestione concorrente;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) 3 207 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico.

Emendamento

(b) **2 834 927 000 EUR a prezzi 2018**
(3 207 000 000 EUR a prezzi correnti)
sono stanziati per lo strumento tematico.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto per l'Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell'Unione di cui all'allegato II.

Emendamento

2. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto per l'Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell'Unione di cui all'allegato II, **o per sostenere misure in conformità dell'articolo 20. Nell'elaborazione dei programmi di lavoro la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione, compresa la società civile.**

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Un livello minimo del 20 % dei finanziamenti dello strumento tematico è stanziato per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono concessi agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, **si garantisce che** i progetti **selezionati non** siano **oggetto** di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione **che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti.**

Emendamento

3. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono concessi agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, **non è disponibile alcun finanziamento per** i progetti **laddove vi siano prove del fatto che la legittimità di tali progetti, o la legittimità e la regolarità di tali finanziamenti, o la performance di tali progetti sarebbero messe in discussione a seguito** di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono attuati in regime di gestione concorrente, la Commissione **si assicura, ai fini dell'articolo 18 e dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni], che** le azioni previste **non siano oggetto** di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione **che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti.**

Emendamento

4. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono attuati in regime di gestione concorrente, la Commissione **valuta** le azioni previste **per garantire che non sia disponibile alcun finanziamento per i progetti laddove vi siano prove del fatto che la legittimità di tali progetti, o la legittimità e la regolarità di tali progetti, o la performance di tali progetti sarebbero messe in discussione a seguito** di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono concessi in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione si assicura che le azioni previste non siano caratterizzate da una carenza generalizzata relativa allo Stato di diritto in uno Stato membro che mina o rischia di minare i principi della sana gestione finanziaria o la protezione degli interessi finanziari dell'Unione in maniera tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. ***La Commissione adotta decisioni di finanziamento*** di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente dello strumento di cui al paragrafo 1. ***Le decisioni di finanziamento stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.***

6. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 29 al fine di stabilire i programmi di lavoro*** di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente dello strumento di cui al paragrafo 1.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. A seguito dell'adozione **della decisione di finanziamento** di cui al paragrafo 3, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi attuati in regime di gestione concorrente.

Emendamento

7. A seguito dell'adozione **del programma di lavoro** di cui al paragrafo 6, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi attuati in regime di gestione concorrente.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. **Le decisioni di finanziamento** possono essere annuali o pluriennali e riguardare una o più componenti dello strumento tematico.

Emendamento

8. **I programmi di lavoro** possono essere annuali o pluriennali e riguardare una o più componenti dello strumento tematico.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente sezione si applica alla parte della dotazione finanziaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e alle risorse addizionali da attuare in regime di gestione concorrente conformemente **alla decisione** della Commissione **riguardante** lo strumento tematico di cui all'articolo 8.

Emendamento

1. La presente sezione si applica alla parte della dotazione finanziaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e alle risorse addizionali da attuare in regime di gestione concorrente, conformemente **ai programmi di lavoro** della Commissione **riguardanti** lo strumento tematico di cui all'articolo 8.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) 4 009 000 000 EUR agli Stati membri conformemente ai criteri di cui all'allegato I;

Emendamento

(a) **3 543 880 000 EUR a prezzi 2018 (4 009 000 000 EUR a prezzi correnti)** agli Stati membri conformemente ai criteri di cui all'allegato I;

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) 802 000 000 EUR agli Stati membri per l'adeguamento delle dotazioni per i programmi di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Emendamento

(b) **708 953 000 EUR a prezzi 2018 (802 000 000 EUR a prezzi correnti)** agli Stati membri per l'adeguamento delle dotazioni per i programmi di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione non supera **il 75 %** del totale delle spese ammissibili di un progetto.

Emendamento

1. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione non supera **l'85 %** del totale delle spese ammissibili di un progetto **per gli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) pro capite inferiore al 90 % della media dell'Unione, mentre per gli altri Stati membri non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili.**

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro **garantisce** che le priorità affrontate nel **proprio** programma siano coerenti con le priorità e le sfide dell'Unione nei settori della gestione delle frontiere e dei visti, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell'Unione e le priorità concordate dell'Unione. Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui all'allegato II.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro **e la Commissione garantiscono** che le priorità affrontate nel programma **nazionale** siano coerenti con le priorità e le sfide dell'Unione nei settori della gestione delle frontiere e dei visti, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell'Unione e le priorità concordate dell'Unione, **nonché con gli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono firmatari**. Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui all'allegato II.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. A tale riguardo, gli Stati membri stanziavano un livello minimo del 20 % dei finanziamenti ad essi stanziati all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione garantisce che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera *e se del caso* eu-LISA siano associate al processo di sviluppo dei programmi degli Stati membri in una fase precoce, nella misura in ciò rientra nelle competenze delle agenzie.

Emendamento

2. La Commissione garantisce che, *se del caso*, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, eu-LISA, *l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e qualsiasi altra agenzia competente dell'Unione* siano associate al processo di sviluppo dei programmi degli Stati membri in una fase precoce, nella misura in ciò rientra nelle competenze delle agenzie.

Emendamento 87

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. La Commissione consulta l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sui progetti di programmi con un'attenzione particolare per le attività rientranti nel sostegno operativo in linea con l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), per garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni delle agenzie e quelle degli Stati membri per quanto riguarda la gestione delle frontiere, così come per evitare il doppio finanziamento e garantire efficienza sotto il profilo dei costi.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 88

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione consulta eu-LISA sui progetti di programmi con un'attenzione particolare per le attività rientranti nel sostegno tecnico in linea con l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), per garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni di eu-LISA e quelle degli Stati membri.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione può associare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera *e se del caso*, eu-LISA ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno dello Strumento siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

4. La Commissione può associare, *se del caso*, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, eu-LISA, ***l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e qualsiasi altra agenzia competente*** ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno dello Strumento siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione, se del caso, associa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al processo d'esame

6. La Commissione, se del caso, associa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, ***eu-LISA, l'Agenzia dell'Unione***

dell'approccio più idoneo ad affrontare le raccomandazioni con il sostegno del presente Strumento.

europea per i diritti fondamentali e qualsiasi altra agenzia o organismo competente al processo d'esame dell'approccio più idoneo ad affrontare le raccomandazioni con il sostegno del presente Strumento.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Se necessario, il programma in questione è modificato per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 5. A seconda dell'incidenza dell'adeguamento, il programma riveduto *può essere* approvato dalla Commissione.

Emendamento

8. Se necessario, il programma in questione è modificato per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 5 *e dei progressi compiuti nel conseguimento dei target intermedi e finali valutati nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a)*. A seconda dell'incidenza dell'adeguamento, il programma riveduto *è* approvato dalla Commissione.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. *Lo Stato membro che decida* di attuare progetti sostenuti dallo Strumento con un paese terzo o in un paese terzo consulta la Commissione prima dell'avvio del progetto.

Emendamento

10. *Prima di decidere* di attuare progetti sostenuti dallo Strumento con un paese terzo, *in un paese terzo* o in *relazione a* un paese terzo, *lo Stato membro garantisce che tutte le azioni proposte da tale paese terzo, in tale paese terzo o in relazione a esso siano conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e dello Stato membro interessato e rispettino pienamente i diritti e i principi sanciti*

dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Lo Stato membro interessato consulta la Commissione prima dell'avvio del progetto anche al fine di garantire che siano soddisfatte le condizioni sopra indicate.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. Qualora uno Stato membro decida di attuare azioni con un paese terzo o in un paese terzo, con il sostegno dello Strumento, in materia di sorveglianza, individuazione, identificazione, localizzazione, prevenzione e intercettazione degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere al fine di individuare, prevenire e combattere l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera o di contribuire alla protezione e a salvare la vita dei migranti, esso garantisce di aver notificato alla Commissione ogni accordo di cooperazione bilaterale o multilaterale con tale paese terzo conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1052/2013.

Emendamento

11. Qualora uno Stato membro decida *in via eccezionale* di attuare azioni con un paese terzo, *in un paese terzo* o in *relazione a* un paese terzo, con il sostegno dello Strumento, in materia di sorveglianza, individuazione, identificazione, localizzazione, prevenzione e intercettazione degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere al fine di individuare, prevenire e combattere l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera o di contribuire alla protezione e a salvare la vita dei migranti, esso garantisce di aver notificato alla Commissione ogni accordo di cooperazione bilaterale o multilaterale con tale paese terzo conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1052/2013. *Gli Stati membri assicurano il pieno rispetto del principio di non respingimento, anche nell'ambito di azioni in alto mare.*

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 bis. *Qualora uno Stato membro decida di avviare progetti con un paese terzo, in un paese terzo o in relazione a un paese terzo nell'ambito del presente Strumento, esso ne dà notifica entro 10 giorni alle organizzazioni che rappresentano i partner a livello nazionale e ai membri del comitato direttivo.*

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 12 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

12. Per quanto riguarda le attrezzature operative, compresi i mezzi di trasporto e i sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro acquistati con il sostegno del presente Strumento, si applicano le seguenti disposizioni:

12. Per quanto riguarda le attrezzature operative, compresi i mezzi di trasporto e i sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro **e per le operazioni di ricerca e soccorso** acquistati con il sostegno del presente Strumento, si applicano le seguenti disposizioni:

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 12 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) onde sostenere una pianificazione coerente di sviluppo delle capacità per la guardia di frontiera e costiera europea e il possibile ricorso ad appalti congiunti, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito delle relazioni di

(d) onde sostenere una pianificazione coerente di sviluppo delle capacità per la guardia di frontiera e costiera europea e il possibile ricorso ad appalti congiunti, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito delle relazioni di

cui all'articolo 27, la pianificazione pluriennale per le attrezzature di cui è previsto l'acquisto nell'ambito dello Strumento. La Commissione trasmette queste informazioni all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

cui all'articolo 27, la pianificazione pluriennale per le attrezzature di cui è previsto l'acquisto nell'ambito dello Strumento. La Commissione trasmette queste informazioni all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Nel condurre azioni legate alla sorveglianza delle frontiere marittime nell'ambito del presente Strumento, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai loro obblighi internazionali in materia di ricerca e soccorso in mare e hanno il diritto, a tal fine, di utilizzare le apparecchiature e i sistemi di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 13

Testo della Commissione

13. La formazione in materia di gestione delle frontiere realizzata con il sostegno del presente Strumento si basa sui rilevanti standard comuni europei, armonizzati e di qualità, in materia di formazione e di istruzione per le guardie di frontiera e costiere.

Emendamento

13. La formazione in materia di gestione delle frontiere realizzata con il sostegno del presente Strumento si basa sui rilevanti standard comuni europei, armonizzati e di qualità, in materia di formazione e di istruzione per le guardie di frontiera e costiere ***nonché sulle pertinenti normative internazionali e dell'Unione, anche in materia di diritti fondamentali, accesso alla protezione umanitaria e diritto marittimo pertinente.***

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 15

Testo della Commissione

15. **La programmazione di cui all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni] è basata sulle tipologie di intervento indicate nella tabella 1 dell'allegato VI.**

Emendamento

15. **Ogni programma definisce, per ciascun obiettivo specifico, le tipologie di intervento conformemente alla tabella 1 dell'allegato VI e una ripartizione indicativa delle risorse programmate secondo la tipologia di intervento o il settore di sostegno.**

Emendamento 99

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo -1 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

-1. I programmi sono soggetti a un riesame e a una valutazione intermedi conformemente all'articolo 26.

Emendamento 100

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. **Nel 2024 la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui al punto 1, lettera c) e ai punti da 2 a 11 dell'allegato I. Tale assegnazione è basata sui più recenti dati statistici disponibili per i criteri di cui al punto 1, lettera c) e ai punti da 2 a 11 dell'allegato I. Il finanziamento ha effetto per il periodo a decorrere dall'anno civile 2025.**

1. **Entro la fine del 2024 e previa notifica al Parlamento europeo, la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui al punto 1, lettera c) e ai punti da 2 a 11 dell'allegato I. Tale assegnazione è basata sui più recenti dati statistici disponibili per i criteri di cui al punto 1, lettera c) e ai punti da 2 a 11 dell'allegato I. Il finanziamento ha effetto per il periodo a**

decorrere dall'anno civile 2025.

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se almeno il **10%** della dotazione iniziale di un programma di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), non è stato oggetto di domande di pagamento intermedio **presentate conformemente all'articolo 85 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni]**, lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere l'importo aggiuntivo per il programma di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. Se almeno il **30%** della dotazione iniziale di un programma di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), non è stato oggetto di domande di pagamento intermedio, lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere l'importo aggiuntivo per il programma di cui al paragrafo 1.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il paragrafo 2 si applica solo se il quadro normativo pertinente e gli atti correlati sono in vigore al 1° gennaio 2022.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'assegnazione dei fondi provenienti

Emendamento

3. L'assegnazione dei fondi provenienti

dallo strumento tematico a decorrere dal 2025 tiene conto, *se del caso*, dei progressi compiuti nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione *di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni]* e nell'eliminazione delle lacune individuate in materia di attuazione.

dallo strumento tematico a decorrere dal 2025 tiene conto dei progressi compiuti nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e nell'eliminazione delle lacune individuate in materia di attuazione.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le azioni specifiche sono progetti transnazionali o nazionali in linea con gli obiettivi del presente regolamento, per i quali uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione supplementare per il loro programma.

Emendamento

1. Le azioni specifiche sono progetti transnazionali o nazionali *che apportano un valore aggiunto dell'Unione* in linea con gli obiettivi del presente regolamento, per i quali uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione supplementare per il loro programma.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Lo Stato membro che beneficia del sostegno operativo si conforma all'acquis dell'Unione *in materia di frontiere e visti*.

Emendamento

3. Lo Stato membro che beneficia del sostegno operativo si conforma all'acquis dell'Unione.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Fermo restando l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), il sostegno operativo si concentra ***sui compiti e servizi specifici stabiliti*** nell'allegato VII.

Emendamento

5. Fermo restando l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), il sostegno operativo si concentra ***sulle azioni ammissibili stabilite*** nell'allegato VII.

Emendamento 107

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare ***i compiti e servizi specifici stabiliti*** nell'allegato VII.

Emendamento

6. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare ***le azioni ammissibili stabilite*** nell'allegato VII.

Emendamento 108

**Proposta di regolamento
Articolo 19**

Testo della Commissione

Articolo 19

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto a titolo del presente Strumento sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al [titolo X] del regolamento finanziario.

Emendamento

soppresso

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione

Lo Strumento può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione. Tali misure possono essere finanziate a un tasso del 100%.

Emendamento

Lo Strumento può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione. Tali misure, **vale a dire misure preparatorie, di sorveglianza, di controllo, di audit, di valutazione e tutte le azioni di assistenza amministrativa e tecnica necessarie per l'attuazione del presente regolamento e, se del caso, con i paesi terzi**, possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione **rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando** promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e **proporzionate** destinate **a pubblici diversi**, tra cui i media e il vasto pubblico.

Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e **significative** destinate **a diversi pubblici pertinenti**, tra cui i media e il vasto pubblico **nelle lingue pertinenti. Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione, i destinatari di tali finanziamenti fanno riferimento alla loro provenienza quando comunicano informazioni in merito alle azioni in questione. A tale scopo, i destinatari garantiscono che in tutte le comunicazioni destinate ai media e al pubblico figuri l'emblema dell'Unione e si menzioni esplicitamente il sostegno finanziario dell'Unione.**

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **La** Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione **sul** presente Strumento, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al presente Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento

2. **Al fine di raggiungere un pubblico che sia il più ampio possibile, la** Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione **sull'attuazione del** presente Strumento, sulle singole azioni e sui risultati. **In particolare, la Commissione pubblica informazioni relative allo sviluppo dei programmi annuali e pluriennali dello strumento tematico. La Commissione rende inoltre noto su un sito web pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per il sostegno nell'ambito dello strumento tematico e aggiorna tale elenco almeno ogni tre mesi.** Le risorse finanziarie destinate al presente Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale **relativa all'attuazione** delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento. **In particolare, la Commissione può promuovere le migliori pratiche e uno scambio di informazioni relativamente all'attuazione dello Strumento.**

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 2 in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/98/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio^{1 bis}, che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati. È possibile ordinare i dati per priorità, obiettivo specifico, costo totale ammissibile delle operazioni, costo totale dei progetti, costo totale delle procedure di appalto, nome del beneficiario e nome del contraente.

^{1bis}Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Spetta agli Stati membri trasmettere alla Commissione le informazioni sullo sviluppo dei programmi di gestione condivisa, da pubblicare sul suo sito web.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. ***Lo Strumento fornisce*** sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione d'emergenza ***derivante*** da un'urgente ed eccezionale pressione migratoria in cui si è verificato, si verifica o si potrebbe verificare un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di

1. ***La Commissione può decidere, in via eccezionale, di fornire*** sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione d'emergenza ***debitamente giustificata e in ultima istanza. Tali situazioni possono derivare*** da un'urgente ed eccezionale pressione migratoria in cui

paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri, in particolare presso sezioni di frontiera dove il livello di impatto è stato individuato come tale da compromettere il funzionamento dell'intero spazio Schengen, o da qualsiasi altra situazione di ***pressione*** urgente ***ed eccezionale*** rientrante nell'ambito d'applicazione del presente regolamento ***che richieda un'azione immediata.***

si è verificato, si verifica o si potrebbe verificare un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri, in particolare presso sezioni di frontiera dove il livello di impatto è stato individuato come tale da compromettere il funzionamento dell'intero spazio Schengen, o da qualsiasi altra situazione di ***emergenza debitamente motivata che richieda un'azione*** urgente ***presso le frontiere esterne*** rientrante nell'ambito d'applicazione del presente regolamento. ***La Commissione ne informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio.***

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Laddove necessario per condurre le azioni, l'assistenza emergenziale può coprire le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza, ma non prima del 1° gennaio 2021.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. L'assistenza emergenziale è fornita nel rigoroso rispetto dell'acquis dell'Unione e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti

dagli strumenti internazionali di cui sono firmatari.

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro dello Strumento può essere finanziata anche da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all'azione da un programma dell'Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi ammissibili totali dell'azione e il sostegno dei diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che fissano le condizioni del sostegno

Emendamento

1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro dello Strumento può essere finanziata anche da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all'azione da un programma dell'Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi ammissibili totali dell'azione e il sostegno dei diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che fissano le condizioni del sostegno ***I contributi di altri programmi dell'Unione alle azioni previste nell'ambito del presente Strumento sono riconosciuti, ove opportuno, nei programmi di lavoro della Commissione o nei programmi nazionali e nelle relazioni annuali in materia di performance.***

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Le **azioni** che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e

Emendamento

2. Le **operazioni** che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e

comparabili:

comparabili:

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

possono ricevere sostegno *dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni] e all'articolo 8 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune]*, purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del fondo o dello strumento che fornisce il sostegno.

Emendamento

possono ricevere sostegno *dai fondi strutturali dell'Unione* purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del fondo o dello strumento che fornisce il sostegno.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), punto i), punto **ii**), del regolamento finanziario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità all'allegato V.

Emendamento

1. Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), punto i), punto **iii**), del regolamento finanziario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità all'allegato V, **almeno una volta all'anno**.

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi previsti dal presente regolamento figurano nell'allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono cumulativi.

Emendamento

3. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi previsti dal presente regolamento figurano nell'allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono cumulativi. ***Per le risorse in regime di gestione concorrente sono utilizzati gli indicatori comuni. Su richiesta, i dati ricevuti dalla Commissione sugli indicatori di output e di risultato sono resi disponibili al Parlamento europeo e al Consiglio.***

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Per le risorse in regime di gestione concorrente, la sorveglianza e le relazioni sono basate sulle tipologie di intervento indicate nell'allegato VI. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. *La Commissione presta particolare attenzione alla sorveglianza delle azioni di paesi terzi, in paesi terzi o in relazione a paesi terzi, conformemente all'articolo 5 e all'articolo 12, paragrafi 10 e 11.*

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. *La Commissione **effettua** una valutazione intermedia **e una** valutazione **retrospettiva del presente regolamento, comprese le azioni attuate nell'ambito del presente Strumento.***

1. ***Entro il 31 dicembre 2024, la** Commissione **presenta** una valutazione intermedia **dell'attuazione del presente regolamento. La** valutazione **intermedia** **esamina l'efficacia, l'efficienza, la semplificazione e la flessibilità del Fondo. Più in particolare, essa comprende una valutazione:***

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili, in particolare delle relazioni annuali in materia di performance trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 30 e degli indicatori di output e di risultato di cui all'allegato VIII;

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) del valore aggiunto unionale delle azioni e operazioni attuate nel quadro dello Strumento;

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c) del contributo apportato dallo Strumento per affrontare le sfide esistenti ed emergenti alle frontiere esterne e per sviluppare la politica comune in materia di visti, nonché dell'utilizzo dello Strumento per colmare le lacune individuate dal meccanismo di valutazione di Schengen e dalla valutazione delle vulnerabilità.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d) del sussistere della pertinenza delle misure di attuazione di cui allegato II e delle azioni di cui all'allegato III e della

loro adeguatezza;

Emendamento 129

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera e (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(e) della complementarità e della coerenza tra le azioni sostenute a titolo dello Strumento e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione;

Emendamento 130

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Il riesame intermedio tiene conto dei risultati della valutazione retrospettiva sull'impatto di lungo termine del precedente strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, rientrante nel Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020.

Emendamento 131

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Entro il 31 gennaio 2030, la Commissione effettua una valutazione retrospettiva. Entro la stessa data, la

Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione. La valutazione retrospettiva include una valutazione degli elementi di cui al paragrafo 1. A tale riguardo, l'impatto a più lungo termine dello Strumento è valutato nell'ottica di un'eventuale decisione di rinnovo o modifica di un successivo fondo.

Emendamento 132

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale ***nel rispetto dei termini di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni].***

Emendamento

2. La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale ***in conformità dell'articolo 14 del presente regolamento.***

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nel riesame intermedio e nella valutazione retrospettiva, la Commissione presta particolare attenzione alla valutazione delle azioni condotte da paesi terzi, in tali paesi o in relazione a essi, conformemente all'articolo 5 e all'articolo 12, paragrafi 10 e 11.

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale in materia di performance **di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni]**. La relazione presentata nel 2023 copre l'attuazione del programma svolto fino al 30 giugno 2022.

Emendamento

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale in materia di performance. La relazione presentata nel 2023 copre l'attuazione del programma svolto fino al 30 giugno 2022. **Gli Stati membri pubblicano tali relazioni su un sito web dedicato e le trasmettono al Parlamento europeo e al Consiglio.**

Emendamento 135

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali, tenuto conto dei dati più recenti **come richiesto dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni]**;

Emendamento

(a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali, tenuto conto dei dati **cumulativi** più recenti **trasmessi alla Commissione**;

Emendamento 136

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) una ripartizione dei conti annuali del programma nazionale in recuperi, prefinanziamento ai beneficiari finali e spese effettivamente sostenute;

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;

(b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte, ***ivi compresi i pareri motivati emessi dalla Commissione in relazione a una procedura di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE;***

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la complementarità tra le azioni sostenute dallo Strumento e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione, in particolare ***quelle*** nei paesi terzi o in relazione a tali paesi;

(c) la complementarità, ***il coordinamento e la coerenza*** tra le azioni sostenute dallo Strumento e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione, in particolare ***gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e altri strumenti che apportano finanziamenti*** nei paesi terzi o in relazione a tali paesi;

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) il rispetto dei requisiti in materia di diritti fondamentali;

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) l'attuazione di progetti in un paese terzo o in relazione a un paese terzo.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni in merito alla relazione annuale in materia di performance entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non esprima osservazioni entro tale termine, la relazione s'intende accettata.

3. La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni in merito alla relazione annuale in materia di performance entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non esprima osservazioni entro tale termine, la relazione s'intende accettata. ***Una volta che le relazioni sono state accettate, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio le sintesi delle relazioni annuali in materia di performance e le pubblica su un sito web dedicato.***

Emendamento 142

Proposta di regolamento Articolo 28

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 28

soppresso

Sorveglianza e relazioni

- 1. La sorveglianza e le relazioni di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. /... [regolamento recante le disposizioni comuni] sono basate sulle tipologie di intervento indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato VI. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare l'allegato VI.*
- 2. Gli indicatori comuni sono usati conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 17 e all'articolo 37, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni].*

Emendamento 143

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 12, 15, 25 e 28 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.*

- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli **8**, 12, 15, 25 e 28 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.*

Emendamento 144

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere di cui agli articoli 12, 15, 25 e 28 in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere di cui agli articoli **8**, 12, 15, 25 e 28 in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 145

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 12, 15, 25 e 28 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli **8**, 12, 15, 25 e 28 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione. Tale disposizione non si applica agli atti di esecuzione di cui all'articolo 27, paragrafo 4.

soppresso

Emendamento 147

Proposta di regolamento Allegato I – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al paragrafo 1, lettera c), con "frontiere esterne marittime" si intende il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, nei casi in cui siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio per impedire l'immigrazione irregolare o l'ingresso irregolare, con "frontiere esterne marittime" si intende il limite esterno delle zone che presentano una minaccia elevata. La definizione di "frontiere esterne marittime" a tale proposito è determinata tenendo conto dei dati operativi degli ultimi due anni forniti dagli Stati membri interessati. Tale definizione sarà utilizzata esclusivamente ai fini del presente regolamento.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 148

Proposta di regolamento Allegato I – punto 7 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione

(1) il **70%** per il numero di attraversamenti delle frontiere esterne ai valichi di frontiera autorizzati;

Emendamento

(1) il **60%** per il numero di attraversamenti delle frontiere esterne ai valichi di frontiera autorizzati;

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 7 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione

(2) il **30%** per il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l'ingresso alla frontiera esterna;

Emendamento

(2) il **20%** per il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l'ingresso alla frontiera esterna;

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 7 – lettera a – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) il 20 % per il numero di persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o che sono incluse in tali domande in qualità di familiari e la cui domanda è stata trattata mediante la procedura di frontiera di cui all'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis}.

^{1bis}**Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L**

Emendamento 151

Proposta di regolamento Allegato I – punto 8 – comma 2

Testo della Commissione

Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri. Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile, la cifra di riferimento è pari a zero.

Emendamento

Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri. Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile **o se uno Stato membro non fornisce tali dati per due anni consecutivi**, la cifra di riferimento è pari a zero.

Emendamento 152

Proposta di regolamento Allegato I – punto 9 – lettera d

Testo della Commissione

(d) Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri. Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile, la cifra di riferimento è pari a zero.

Emendamento

(d) Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri. Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile **o se uno Stato membro non fornisce tali dati per due anni consecutivi**, la cifra di riferimento è pari a zero.

Emendamento 153

Proposta di regolamento Allegato I – punto 10

Testo della Commissione

10. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera fornisce alla Commissione una relazione sulla ripartizione delle risorse per quanto riguarda le frontiere esterne terrestri, le frontiere esterne marittime e gli aeroporti, a norma del paragrafo 1, lettera c).

Emendamento

10. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera fornisce alla Commissione una relazione sulla ripartizione delle risorse per quanto riguarda le frontiere esterne terrestri, le frontiere esterne marittime e gli aeroporti, a norma del paragrafo 1, lettera c). ***La Commissione rende pubblica tale relazione.***

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 11 – parte introduttiva

Testo della Commissione

11. Ai fini dell'assegnazione iniziale, la relazione di cui al paragrafo 10 individua il livello medio ***delle minacce a*** ciascuna sezione di frontiera in base alle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi alla data di applicazione del presente regolamento. Ai fini del riesame intermedio, la relazione di cui al paragrafo 10 individua il livello medio ***delle minacce a*** ciascuna sezione di frontiera in base alle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi disponibili al momento di tale riesame intermedio nel 2024. Essa determina i seguenti specifici fattori di ponderazione per sezione applicando i livelli di ***minaccia*** di cui al regolamento (UE) n. 1052/2013:

Emendamento

11. Ai fini dell'assegnazione iniziale, la relazione di cui al paragrafo 10 individua il livello medio ***di impatto su*** ciascuna sezione di frontiera in base alle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi alla data di applicazione del presente regolamento. Ai fini del riesame intermedio, la relazione di cui al paragrafo 10 individua il livello medio ***di impatto su*** ciascuna sezione di frontiera in base alle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi disponibili al momento di tale riesame intermedio nel 2024. Essa determina i seguenti specifici fattori di ponderazione per sezione applicando i livelli di ***impatto*** di cui al regolamento (UE) n. 1052/2013:

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 11 – lettera a

Testo della Commissione

(a) fattore 0,5: ***minaccia bassa***;

Emendamento

(a) fattore 0,5: ***livello di impatto basso***;

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 11 – lettera b

Testo della Commissione

(b) fattore 3: ***minaccia media***;

Emendamento

(b) fattore 3: ***livello di impatto medio***;

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 11 – lettera c

Testo della Commissione

(c) fattore 5: ***minaccia elevata***;

Emendamento

(c) fattore 5: ***livello di impatto alto***

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 11 – lettera d

Testo della Commissione

(d) ***fattore 8: minaccia critica.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i. rafforzando la capacità di svolgimento delle verifiche e della sorveglianza alle frontiere esterne, anche con misure volte **a prevenire e individuare la** criminalità transfrontaliera, come il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo;

Emendamento

i. rafforzando la capacità di svolgimento delle verifiche e della sorveglianza alle frontiere esterne, anche con misure volte **ad agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere e, ove opportuno, misure relative alla prevenzione e all'individuazione della** criminalità transfrontaliera, come il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo, **nonché misure di instradamento delle persone bisognose di protezione internazionale o che intendono richiedere tale protezione;**

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii. **sostenendo la ricerca e il soccorso nell'ambito della sorveglianza di frontiera in mare;**

Emendamento

soppresso

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

iii. applicando misure tecniche e operative connesse al controllo di frontiera nello spazio Schengen;

Emendamento

iii. applicando misure tecniche e operative connesse al controllo di frontiera nello spazio Schengen, **a condizione che tali misure non presentino rischi per la libera circolazione;**

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione

v. sostenendo, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri che devono affrontare una ***pressione migratoria sproporzionata, già esistente o potenziale, alle frontiere esterne dell'UE***, anche tramite un rinforzo tecnico e operativo, così come l'invio di squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi (hotspot).

Emendamento

v. sostenendo, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri che devono affrontare una ***situazione d'emergenza di cui all'articolo 23***, anche tramite un rinforzo tecnico e operativo, così come l'invio di squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi (hotspot).

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) ***ulteriore rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea, attraverso lo*** sviluppo comune di capacità, appalti congiunti, definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri ***e l'Agenzia*** della guardia di frontiera e costiera europea;

Emendamento

(b) ***rafforzamento dello*** sviluppo comune di capacità, appalti congiunti, definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri ***nell'ottica di un ulteriore sviluppo*** della guardia di frontiera e costiera europea;

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) rafforzamento della cooperazione interagenzie a livello nazionale tra le autorità nazionali responsabili del controllo di frontiera o di compiti svolti alle frontiere, e a livello UE tra gli Stati membri o tra gli Stati membri, da un lato, e i pertinenti organismi, uffici *e* agenzie dell'Unione *o paesi terzi*, dall'altra;

Emendamento

(c) rafforzamento della cooperazione interagenzie a livello nazionale tra le autorità nazionali responsabili del controllo di frontiera o di compiti svolti alle frontiere, e a livello UE tra gli Stati membri o tra gli Stati membri, da un lato, e i pertinenti organismi, uffici *o* agenzie dell'Unione, ***comprese le agenzie competenti per le azioni esterne***, dall'altra;

Emendamento 165

**Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera e**

Testo della Commissione

(e) istituzione, esercizio e manutenzione ***di*** sistemi informatici su larga scala nel settore della gestione delle frontiere, compresa l'interoperabilità di questi sistemi informatici e le loro infrastrutture di comunicazione.

Emendamento

(e) istituzione, esercizio e manutenzione ***dei*** sistemi informatici su larga scala ***già soggetti al diritto dell'Unione*** nel settore della gestione delle frontiere, compresa l'interoperabilità di questi sistemi informatici e le loro infrastrutture di comunicazione, ***e azioni volte a migliorare la qualità dei dati e la trasmissione di informazioni.***

Emendamento 166

**Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera e bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) miglioramento della capacità di rendere assistenza alle persone in pericolo in mare, in particolare sostenendo le operazioni di ricerca e

soccorso;

Emendamento 167

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*(e ter) sostegno alla ricerca e al
soccorso nell'ambito della sorveglianza di
frontiera in mare;*

Emendamento 168

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) erogazione di servizi efficienti e
consoni alle esigenze dei richiedenti il
visto, mantenendo nel contempo la
sicurezza e l'integrità della procedura di
visto;

(a) erogazione di servizi efficienti e
consoni alle esigenze dei richiedenti il
visto, mantenendo nel contempo la
sicurezza e l'integrità della procedura di
visto, *con particolare riguardo per le
persone vulnerabili e i bambini;*

Emendamento 169

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*(a bis) sostegno agli Stati membri nel
rilascio di visti, compresi i visti con
validità territoriale limitata rilasciati per
motivi umanitari, motivi di interesse
nazionale o in virtù di obblighi*

internazionali come anche per i beneficiari di un programma di reinsediamento o ricollocazione dell'Unione, nonché nel pieno adempimento dell'acquis dell'Unione in materia di visti;

Emendamento 170

Proposta di regolamento Allegato II – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) *istituzione*, esercizio e manutenzione di sistemi informatici su larga scala nel settore della politica comune in materia di visti, compresa l'interoperabilità di questi sistemi IT e le loro infrastrutture di comunicazione.

Emendamento

(d) *aggiornamento*, esercizio e manutenzione di sistemi informatici su larga scala nel settore della politica comune in materia di visti, compresa l'interoperabilità di questi sistemi IT e le loro infrastrutture di comunicazione.

Emendamento 171

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) infrastrutture, edifici, sistemi e servizi necessari ai valichi di frontiera, nei punti di crisi (hotspot) e per la sorveglianza di frontiera tra i valichi di frontiera, per prevenire e contrastare l'attraversamento non autorizzato delle frontiere, l'immigrazione *clandestina* e la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, nonché al fine di garantire un flusso agevole per i viaggiatori in regola;

Emendamento

(a) infrastrutture, edifici, sistemi e servizi necessari ai valichi di frontiera, nei punti di crisi (hotspot) e per la sorveglianza di frontiera tra i valichi di frontiera, per prevenire e contrastare l'attraversamento non autorizzato delle frontiere, l'immigrazione *irregolare* e la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, nonché al fine di garantire un flusso agevole per i viaggiatori in regola *e la gestione efficace dei flussi migratori, comprese misure di instradamento delle persone bisognose di protezione internazionale o che intendono richiedere tale protezione, garantendo sempre un*

Emendamento 172

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) formazione relativa allo sviluppo della gestione europea integrata delle frontiere, o che ad essa contribuisca, tenendo conto delle necessità operative e delle analisi dei rischi e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;

Emendamento

(c) formazione relativa allo sviluppo della gestione europea integrata delle frontiere, o che ad essa contribuisca, tenendo conto delle necessità operative, delle analisi dei rischi e **delle sfide individuate all'interno delle raccomandazioni specifiche per paese, il tutto** nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;

Emendamento 173

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) distacco di funzionari di collegamento in paesi terzi **come definito nel regolamento (UE) n. .../... [nuovo regolamento ILO]**, e distacco di guardie di frontiera o di altri esperti del settore negli Stati membri o da uno Stato membro a un paese terzo, rafforzamento della cooperazione e della capacità operativa delle reti di esperti o di funzionari di collegamento, così come scambio di migliori prassi e miglioramento della capacità delle reti europee di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare le politiche dell'Unione;

Emendamento

(d) distacco di funzionari di collegamento in paesi terzi e distacco di guardie di frontiera o di altri esperti del settore negli Stati membri o da uno Stato membro a un paese terzo, rafforzamento della cooperazione e della capacità operativa delle reti di esperti o di funzionari di collegamento, così come scambio di migliori prassi e miglioramento della capacità delle reti europee di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare le politiche dell'Unione;

Emendamento 174

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) studi, progetti pilota e altre azioni rilevanti per attuare o sviluppare la gestione europea integrata delle frontiere, incluse misure volte allo sviluppo della guardia di frontiera e costiera europea, così come rafforzamento delle capacità comuni, appalti congiunti, elaborazione di norme comuni e di altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e gli Stati membri;

Emendamento

(e) studi, progetti pilota e altre azioni rilevanti per attuare o sviluppare la gestione europea integrata delle frontiere, incluse misure volte allo sviluppo della guardia di frontiera e costiera europea, così come rafforzamento delle capacità comuni, appalti congiunti, elaborazione di norme comuni e di altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e gli Stati membri, ***nonché di misure di instradamento delle persone bisognose di protezione internazionale o che intendono richiedere tale protezione;***

Emendamento 175

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare mediante l'impiego dei risultati dei progetti di ricerca in materia di sicurezza, qualora l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, agendo ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/1624, abbia riconosciuto che tale impiego contribuisce allo sviluppo delle capacità operative della guardia di frontiera e costiera europea;

Emendamento

(f) azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare mediante l'impiego dei risultati dei progetti di ricerca in materia di sicurezza, qualora l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, agendo ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/1624, abbia riconosciuto che tale impiego contribuisce allo sviluppo delle capacità operative della guardia di frontiera e costiera europea. ***Tali metodi innovativi e nuove tecnologie rispettano pienamente i diritti fondamentali e il diritto alla protezione dei dati personali;***

Emendamento 176

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) misure preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l'attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e il codice frontiere Schengen, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco, così come misure per attuare le raccomandazioni formulate a seguito di valutazioni della vulnerabilità svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in linea con il regolamento (UE) 2016/1624;

Emendamento

(g) misure preparatorie **e attività** di sorveglianza, amministrative e tecniche necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l'attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e il codice frontiere Schengen, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco, così come misure per attuare le raccomandazioni formulate a seguito di valutazioni della vulnerabilità svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in linea con il regolamento (UE) 2016/1624;

Emendamento 208

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) azioni volte a migliorare la qualità dei dati conservati nei sistemi informatici in materia di visti e frontiere e a migliorare l'esercizio da parte degli interessati del diritto di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e restrizione del trattamento dei dati nel contesto delle azioni che rientrano nel campo di applicazione del presente strumento;

Emendamento 177

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione

(h) identificazione, rilevamento delle impronte digitali, registrazione, controlli di sicurezza, debriefing, comunicazione di informazioni, esami medici e screening delle vulnerabilità e, ove necessario, cure mediche così come instradamento dei cittadini di paesi terzi verso la procedura appropriata alle frontiere esterne, **in particolare nei punti di crisi (hotspot)**;

Emendamento

(h) identificazione, rilevamento delle impronte digitali, registrazione, controlli di sicurezza, debriefing, comunicazione di informazioni, esami medici e screening delle vulnerabilità e, ove necessario, cure mediche così come instradamento dei cittadini di paesi terzi, **se del caso**, verso la procedura **di asilo** appropriata alle frontiere esterne;

Emendamento 178

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera j

Testo della Commissione

(j) sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori;

Emendamento

(j) sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori, **nel rispetto del principio di non discriminazione**;

Emendamento 179

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(k bis) scambio di buone pratiche ed esperienze, anche riguardo alla protezione dei diritti fondamentali nel contesto delle diverse componenti del controllo delle frontiere, in particolare relativamente all'identificazione, all'assistenza immediata e all'instradamento verso

servizi di protezione delle persone vulnerabili;

Emendamento 180

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(k ter) misure per lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione delle politiche e delle procedure, compresa l'applicazione di strumenti statistici comuni, metodi e indicatori volti a misurare i progressi e a valutare gli sviluppi strategici.

Emendamento 181

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) formazione del personale consolare e di altro personale che contribuisca alla politica comune in materia di visti e alla cooperazione consolare;

(c) formazione del personale consolare e di altro personale che contribuisca alla politica comune in materia di visti e alla cooperazione consolare, ***anche riguardo al rispetto dei diritti fondamentali, ove opportuno;***

Emendamento 182

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) scambio di buone pratiche e di esperti, compreso il distacco di esperti, e miglioramento della capacità delle reti di livello europeo di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e i suoi obiettivi;

Emendamento

(d) scambio di buone pratiche e di esperti, compreso il distacco di esperti, e miglioramento della capacità delle reti di livello europeo di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e i suoi obiettivi, ***segnatamente ai fini della protezione dei diritti fondamentali per quanto riguarda l'identificazione, l'assistenza immediata e l'instradamento verso servizi di protezione delle persone vulnerabili;***

Emendamento 183

**Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2 – lettera g**

Testo della Commissione

(g) misure preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche, anche ***per*** rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l'attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco;

Emendamento

(g) misure preparatorie ***e attività*** di sorveglianza, amministrative e tecniche, anche ***volte a*** rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l'attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco;

Emendamento 184

**Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2 – lettera i**

Testo della Commissione

(i) sviluppo di strumenti statistici, di

Emendamento

(i) sviluppo di strumenti statistici, di

metodi e di indicatori;

metodi e di indicatori *nel rispetto del principio di non discriminazione e del diritto alla protezione dei dati personali;*

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – lettera j

Testo della Commissione

(j) sostegno operativo per l'attuazione della politica comune in materia di visti.

Emendamento

(j) sostegno operativo per l'attuazione della politica comune in materia di visti, *nel rispetto del principio di non discriminazione;*

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(j bis) sostegno agli Stati membri nel rilascio di visti, compresi i visti con validità territoriale limitata rilasciati per motivi umanitari, motivi di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali come anche per i beneficiari di un programma di reinsediamento o ricollocazione dell'Unione, nonché nel pieno adempimento dell'acquis dell'Unione in materia di visti.

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – lettera g

Testo della Commissione

(g) sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori per i sistemi informatici su larga scala nel settore dei visti e delle frontiere;

Emendamento

(g) sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori per i sistemi informatici su larga scala nel settore dei visti e delle frontiere, ***nel rispetto del principio di non discriminazione e del diritto alla protezione dei dati personali;***

Emendamento 188

**Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 – lettera g bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) azioni volte a migliorare la qualità dei dati e l'esercizio da parte degli interessati del diritto di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e restrizione del trattamento dei propri dati personali.

Emendamento 189

**Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3**

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Ulteriore rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea, attraverso sviluppo comune di capacità, appalti congiunti, definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea, come indicato al paragrafo 1, lettera b), dell'allegato II.

(3) rafforzamento dello sviluppo comune di capacità, appalti congiunti, definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri ***nell'ottica di un ulteriore sviluppo*** della guardia di frontiera e costiera europea;

Emendamento 190

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 5

Testo della Commissione

(5) Misure volte a migliorare l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani e a rafforzare la cooperazione transfrontaliera per individuare i trafficanti nel quadro del controllo di frontiera.

Emendamento

(5) Misure volte a migliorare l'identificazione **e il sostegno** delle vittime della tratta di esseri umani e a rafforzare la cooperazione transfrontaliera per individuare i trafficanti nel quadro del controllo di frontiera, **anche sviluppando e sostenendo meccanismi di protezione e instradamento**.

Emendamento 191

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Sviluppo di sistemi integrati per la protezione dei minori presso le frontiere esterne e politiche dedicate ai minori migranti in generale, anche mediante un'adeguata formazione del personale e lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri.

Emendamento 209

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Misure volte a utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, ***compresi progetti pilota e follow-up dei progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall'Unione, come indicato all'allegato III.***

(6) Misure volte a utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie ***volte a migliorare la qualità dei dati conservati nei sistemi informatici in materia di visti e frontiere e a migliorare l'esercizio da parte degli interessati del diritto di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e restrizione del trattamento dei dati nel contesto delle azioni che rientrano nel campo di applicazione del presente strumento.***

Emendamento 193

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Misure relative all'identificazione, all'assistenza immediata e all'instradamento verso servizi di protezione delle persone vulnerabili.

Emendamento 194

Proposta di regolamento Allegato V – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(a) Obiettivo specifico 1 - Sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di una ripartizione delle responsabilità fra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e

(Non concerne la versione italiana)

individuare l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori:

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Allegato V – lettera a – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Numero di persone che hanno richiesto la protezione internazionale presso i valichi di frontiera

Fonte dei dati: Stati membri

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Allegato V – lettera a – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Numero di persone cui è negato l'ingresso

Fonte dei dati: Stati membri

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Allegato V – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(b) Obiettivo specifico 2 - Sostenere la politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi e *prevenire* i rischi in termini di *migrazione e di*

(b) Obiettivo specifico 2 - Sostenere la politica comune in materia di visti per **garantire un approccio più armonizzato tra gli Stati membri nel rilascio dei visti,**

sicurezza:

facilitare i viaggi legittimi e *mitigare* i rischi in termini di sicurezza.

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Allegato V – lettera b – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Numero di persone che hanno richiesto la protezione internazionale presso i consolati degli Stati membri

Fonte dei dati: Stati membri

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella 1 – Codici relativi alla dimensione "campo di intervento" – sezione 1 – riga 11 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Misure relative all'identificazione e all'instradamento delle persone vulnerabili

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella 1 – Codici relativi alla dimensione "campo di intervento" – sezione 1 – riga 11 ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Misure relative all'identificazione e all'instradamento di persone bisognose di protezione internazionale o che intendono

richiedere tale protezione

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella 1 – Codici relativi alla dimensione "campo di intervento" – sezione 2 – riga 10 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Rilascio di visti umanitari

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella 1 – Codici relativi alla dimensione "campo di intervento" – sezione 3 – riga 003 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualità dei dati e diritti degli interessati di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e restrizione del trattamento dei propri dati personali

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Allegato VII – lettera a – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) costi dei servizi, ***anche nei punti di crisi (hotspot)*** ai sensi del presente regolamento;

(3) costi dei servizi ai sensi del presente regolamento;

Emendamento 204

Proposta di regolamento Allegato VIII – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

(a) Obiettivo specifico 1 - Sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di una ripartizione delle responsabilità fra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 205

Proposta di regolamento Allegato VIII – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

(b) Obiettivo specifico 2 - Sostenere la politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi e *prevenire* i rischi in termini di *migrazione e di* sicurezza:

Emendamento

(b) Obiettivo specifico 2 - Sostenere la politica comune in materia di visti per ***garantire un approccio più armonizzato tra gli Stati membri nel rilascio dei visti,*** facilitare i viaggi legittimi e ***mitigare*** i rischi in termini di sicurezza.